

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 25-2900

Emergenza COVID 19. Aggiornamento dei criteri per la concessione di contributi ad Enti pubblici e Associazioni per manifestazioni, eventi, iniziative di rilievo istituzionale, culturale, sportivo e turistico per l'anno 2020. Modifica DD.G.R.: n. 61-8671 del 29/3/2019, n. 42-1862 del 7/8/2020 e s.m.i., n. 54-811 del 20/12/2019, n. 4-1440 del 30/5/2020, n. 23-1798 del 31/7/2020 e n. 3-1822 del 05/08/2020.

A relazione degli Assessori Poggio, Ricca:

Premesso che:

- la L. R. 14 gennaio 1977, n 6 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti e Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico e s.m.i.” stabilisce che la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui al titolo I dello Statuto e nell’ambito di finalità comprese nelle competenze regionali:
lett. a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
lett b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
- ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 6/1977 “Nel caso in cui l'organizzazione prevista, dall'art. 1, lettera a) sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti”;
- con D.G.R. n. 61-8671 del 29/03/2019 “ L.R. 14/1/1977 n. 6 e s.m.i. Aggiornamento degli "Indirizzi e criteri" di cui alla D.G.R. 2-6108/2017, e riparto risorse per la concessione di contributi iniziative Macrotipologia A e anni 2019-2020 e indicazioni per il Bando pubblico 2019. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del Bilancio 2019-2020 ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs 118/2011 e s.m.i.” sono stati definiti gli aggiornamenti degli indirizzi e criteri di cui alla D.G.R. n. 2-6108/2017, in particolare relativi alle macrotipologie A in materia “di iniziative di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio significato e di alta visibilità nazionale o internazionale anche in ragione della risonanza mediatica, celebrazioni di ricorrenze di alto valore istituzionale” e B in materia di “iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali che non trovano specifico sostegno attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario”;
- con le D.D.G.R. 42-1862 del 7/8/2020 e n. 1-1983 del 25/9/2020, in merito alla legge sopra citata, sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi in materia di iniziative di carattere istituzionale, con particolare rilevanza regionale e che mirino a valorizzare la capacità di reagire alla difficile situazione economica, sanitaria e sociale, sostenendo quindi quelle iniziative in grado di sviluppare soluzioni innovative, di fare sistema e di favorire un reale coinvolgimento delle comunità di riferimento sul territorio regionale per l’anno 2020 e revocata la D.G.R. n. 2-6108/2017 e parzialmente la D.G.R. n. 61-8671 del 29/03/2019 per la parte inerente la disciplina dei contributi a far data dal 2020;
- con D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019 sono state definite le prime misure di intervento per la promozione sportiva per l’anno 2020;
- con D.C.R. n. 70-7674 del 5/05/2020 è stato approvato il Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive e fisico-motorie;

- con D.G.R. n. 4-1440 del 30/05/2020 sono state adottate misure straordinarie per lo sport per l'anno 2020, a causa dall'emergenza COVID-19;
- la L.R. n. 23 del 9 luglio 2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva" ed in particolare l'art. 6 comma 1 stabilisce che "per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti:
lett. a) programmazione e realizzazione diretta;
lett. b) programmazione e realizzazione in partenariato
lett c) sostegno attraverso l'assegnazione di contributi
lett d) sostegno con la partecipazione diretta alle spese organizzative, di promozione e di comunicazione";
- con D.G.R. n. 23-1798 del 31/07/2020 si è provveduto, a parziale modifica della D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, ad una rimodulazione degli interventi della Misura B 1.5 "Grandi eventi sportivi", di cui al Programma triennale 2020-2022;
- la L.R. 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" e s.m.i. in particolare ai sensi dell'art. 20 prevede la concessione di contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte;
- con D.G.R. n. 3-1822 del 05/08/2020 è stato approvato il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 2020", che definisce, tra l'altro, i criteri per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 14/2016;
- con D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state disposte limitazioni agli eventi e competizioni sportive ed alle manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale;
- con D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ai sensi del art. 1 lett. e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;
- con D.P.C.M. del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ai sensi dell'art. 1 lett.

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, salvo per gli atleti professionisti e non professionisti;

pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale;

- con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 3 del medesimo Decreto sono applicate nel territorio della regione Piemonte;
- con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico" ai sensi dell'art. 1 sono applicate nel territorio della regione Piemonte le misure di cui all'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla strutture regionali competenti, risulta quanto segue: a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19 molti degli eventi previsti per l'anno 2020, se non sono stati annullati, hanno dovuto essere rimodulati o saranno rivisti prevedendo la realizzazione secondo le normative nazionali e regionali che progressivamente e costantemente vengono emanate;

le diverse restrizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto hanno inciso fortemente nell'organizzazione di eventi istituzionali, sportivi, culturali, turistici, congressi, conferenze, manifestazioni e convegni;

alcuni eventi sono stati riorganizzati adottando soluzioni in remoto o in modalità che garantiscano il distanziamento sociale;

tali nuove modalità di realizzazione hanno determinato il prolungamento della durata degli eventi stessi, per consentire la diffusione in modo più capillare sul territorio e favorire la promozione e la conoscenza del Piemonte in Italia e all'estero, contribuendo a mantenere elevato l'interesse per il

territorio regionale, le sue eccellenze e specificità, anche attraverso iniziative a carattere istituzionale, culturale e sportivo;

tali variazioni di programma sono state, in parte, già messe in atto e, in parte, adeguate alle disposizioni di sicurezza in tempi ristretti, comportando la modifica delle attività e le relative voci di spesa previste;

occorre pertanto valorizzare la capacità di reagire, con coraggio, alla difficile situazione economica, sanitaria e sociale degli operatori che procedono alla realizzazione di eventi di portata regionale, nazionale ed internazionale;

risultano esserci condizioni tali da poter supportare gli enti che organizzano eventi per i quali è stata prevista una partecipazione regionale e che procedono nell'anno 2020 con modalità diverse dovute al rispetto e all'adeguamento di nuovi adempimenti derivanti da disposizioni nazionali e regionali legate al contenimento della pandemia COVID-19 affinché mantengano le finalità e gli scopi delle iniziative originariamente previste purché vengano comunicate e giustificate alla Struttura competente le modificazioni sostanziali all'evento proposto;

quindi, a causa dell'emergenza COVID-19, è necessario aggiornare i criteri per l'erogazione dei contributi di cui alle DD.G.R.: n. 61-867/2019 n. 54-811/2019, n. 4-1440/2020, n. 23-1798 /2020 n. 42-1862/2020, n. 3-1822/2020 e n. 1-1983/2020_riconoscendo la totalità del contributo concesso o concedibile anche qualora in sede di rendicontazione (c.d. bilancio consuntivo/spese documentate e ammissibili) lo stesso risulti inferiore alla cifra del contributo concesso o concedibile previsto (c.d. bilancio di previsione/spese preventivamente ammesse), senza applicare la riduzione proporzionale in caso di minor spesa rendicontata, purché il contributo concesso o concedibile non sia superiore al costo effettivo dell'iniziativa e comunque non si determini un attivo sul "bilancio dell'iniziativa" e sia previsto un cofinanziamento da parte del beneficiario del contributo di almeno il 20% della spesa;

gli aggiornamenti della presente deliberazione sono coerenti con la D.C.R. n. 70-7674 del 5/05/2020 "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive e fisico-motorie".

Considerato quanto sopra premesso, si ritiene opportuno:

- aggiornare, a causa dell'emergenza COVID-19, i criteri per l'erogazione dei contributi di cui alle DD.G.R.: n. 61-867/2019 n. 54-811/2019, n. 4-1440/2020, n. 23-1798/2020 n. 42-1862/2020, n. 3-1822/2020 e n. 1-1983/2020, riconoscendo la totalità del contributo concesso o concedibile anche qualora in sede di rendicontazione (c.d. bilancio consuntivo/spese documentate e ammissibili) lo stesso risulti inferiore alla cifra del contributo concesso o concedibile previsto (c.d. bilancio di previsione/spese preventivamente ammesse), senza applicare la riduzione proporzionale in caso di minor spesa rendicontata, purché il contributo concesso o concedibile non sia superiore al costo effettivo dell'iniziativa e comunque non si determini un attivo sul "bilancio dell'iniziativa" e sia previsto un cofinanziamento da parte del beneficiario del contributo di almeno il 20% della spesa.
- demandare, per quanto di competenza, alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, attraverso i Settori competenti che ne costituiscono l'articolazione e alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, attraverso il Settore competente Promozione Turistica, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che si è provveduto ad informare in data 3 febbraio 2021 la competente Commissione consiliare in merito ai contenuti del presente provvedimento.

Visti:

L.R.14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti e Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico e s.m.i.”;

L.R.11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” e s.m.i.;

L.R. n. 23 del 2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva” ;

D.G.R. n. 61-8671 del 29/3/2019;

D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019

D.G.R. n. 4-1440 del 30/5/2020;

D.G.R. n. 23-1798 del 31/7/2020;

D.G.R. n. 42-1862 del 7/8/2020;

D.G.R. n. 3-1822 del 05/08/2020;

D.G.R. n. 1-1983 del 25/9/2020

L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;

D.G.R. 4-439 del 29/10/2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse sono già state stanziare nei precedenti provvedimenti sopra richiamati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

- di aggiornare, a causa dell’emergenza COVID-19, i criteri per l’erogazione dei contributi di cui alle DD.G.R.: n. 61-867/2019 n. 54-811/2019, n. 4-1440/2020, n. 23-1798/2020 n. 42-1862/2020, n. 3-1822/2020 e n. 1-1983/2020, riconoscendo la totalità del contributo concesso o concedibile anche qualora in sede di rendicontazione (c.d. bilancio consuntivo/spese documentate e ammissibili) lo stesso risulti inferiore alla cifra del contributo concesso o concedibile previsto (c.d. bilancio di previsione/spese preventivamente ammesse), senza applicare la riduzione proporzionale in caso di minor spesa rendicontata, purché il contributo concesso o concedibile non sia superiore al costo effettivo dell’iniziativa e comunque non si determini un attivo sul “bilancio dell’iniziativa” e sia previsto un cofinanziamento da parte del beneficiario del contributo di almeno il 20% della spesa;

- di demandare, per quanto di competenza, alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, attraverso i Settori competenti che ne costituiscono l'articolazione e alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, attraverso il Settore competente Promozione Turistica, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse sono già state stanziare nei precedenti provvedimenti sopra richiamati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)